

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MARTEDÌ 13 LUGLIO 1971

(64^a seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione congiunta e approvazione degli articoli in un testo unificato: (1)

« Nuovo ordinamento dell'Ente Autonomo la Biennale di Venezia (22) (D'iniziativa dei senatori Codignola ed altri);

« Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo la Biennale di Venezia » (279) (D'iniziativa dei senatori Pellicanò ed altri);

« Norme per una sperimentazione creativa di una nuova " Biennale " di Venezia » (526) (D'iniziativa dei senatori Gianquinto ed altri);

« Nuovo ordinamento dell'Ente Autonomo la Biennale di Venezia » (22) (D'iniziativa dei senatori Caron ed altri):

PRESIDENTE . . . Pag. 1134, 1135, 1138 e *passim*
BONAZZOLA RUHL 1151
CARRARO 1147, 1149
CASTELLACCIO 1143
CODIGNOLA 1143, 1144, 1146 e *passim*
DE ZAN, relatore alla Commissione . . 1134, 1135
1136 e *passim*

DINARO Pag. 1135, 1136, 1137 e *passim*
FARNETI 1143
FERRONI 1135, 1136, 1137 e *passim*
GIARDINA 1143, 1145, 1147
PAPA 1153
PREMOLI 1147
ROMANO 1140, 1142, 1143 e *passim*
ROMITA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 1135, 1136, 1137
SPIGAROLI 1147, 1149, 1150
ZACCARI 1147

(1) Per il testo unificato viene proposto il seguente titolo: « Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo " La Biennale di Venezia " ».

La seduta ha inizio alle ore 18,05.

Sono presenti i senatori: Antonicelli, Baldini, Bertola, Bonazzola Ruhl Valeria, Casano, Castellaccio, Codignola, De Zan, Dinaro, Falcucci Franca, Farneti Ariella, Giardi-

na, La Rosa, Limoni, Pellicanò, Piovano, Premoli, Romano, Russo, Smurra, Spigaroli e Zaccari.

A norma dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento, i senatori Bloise, Montale e Rossi, sono sostituiti rispettivamente dai senatori Ferroni, Gianquinto e Brugger.

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Romita.

Z A C C A R I , segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione congiunta e approvazione degli articoli in un testo unificato dei disegni di legge:

« Nuovo ordinamento dell'Ente Autonomo la Biennale di Venezia » (22), d'iniziativa dei senatori Codignola ed altri;

« Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo la Biennale di Venezia » (279), d'iniziativa dei senatori Pellicanò ed altri;

« Norme per una sperimentazione creativa di una nuova " Biennale " di Venezia » (526), d'iniziativa dei senatori Gianquinto ed altri;

« Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo " La Biennale di Venezia " » (576), d'iniziativa dei senatori Caron ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Nuovo ordinamento dell'Ente Autonomo la Biennale di Venezia », d'iniziativa dei senatori Codignola, Ferroni, Caleffi e Tolloy; « Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo la Biennale di Venezia » d'iniziativa dei senatori Pellicanò, Valori, Di Prisco, Albarello, Naldini, Filippa, Masciale, Tomassini, Preziosi, Menchinelli, Raia, Cuccu e Li Vigni; « Norme per una sperimentazione creativa di una nuova " Biennale " di Venezia », d'iniziativa dei senatori Gianquinto, Renda, Fabiani, Venanzi, Romano, Bertoli, Bonazzola Ruhl Valeria, Pirastu, Borsari e Li Causi; « Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo " La Biennale di Venezia " », d'ini-

ziativa dei senatori Caron, Mazzarolli, Oliva, Baldini, Dal Falco, Montini, Limoni, Forma, Segnana, Dal Canton Maria Pia, Tiberi, Dalvit, Carraro, Del Nero, Cerami, Bartolomei, Perrino, Coppola e Valsecchi Pasquale.

Nella seduta dell'8 luglio, come si ricorda, dopo una deliberazione di massima sul contenuto della norma, la Commissione aveva affidato alla Presidenza ed al relatore il compito di redigere e proporre un nuovo testo dell'articolo 25.

Do ora lettura del testo che, con gli emendamenti approvati in via di massima, risulta così formulato:

Art. 25.

Gli avanzi di gestione, al netto delle somme eventualmente necessarie per la copertura dei disavanzi di precedenti esercizi, sono accantonati per sopperire alle eventuali deficienze di bilancio degli esercizi successivi. Tali avanzi sono esenti da imposte e tasse di qualsiasi genere.

Gli eventuali disavanzi di gestione vengono ripianati nel corso del successivo esercizio finanziario a carico del relativo contributo dello Stato come determinato dall'articolo 34-ter.

L'eventuale disavanzo esistente all'atto dell'entrata in vigore della presente legge viene ripartito sui quattro bilanci immediatamente successivi.

Nel quadriennio di gestione di cui all'articolo 12, l'entità complessiva della spesa non può essere superiore all'ammontare globale dei redditi, dei contributi e delle assegnazioni percepiti nello stesso periodo.

D E Z A N , relatore alla Commissione. Vorrei precisare che ho qualche dubbio da sottoporre alla Commissione. Che cosa avviene nell'ipotesi di uno scioglimento del Consiglio direttivo prima che sia trascorso il quadriennio? Il ripiano del bilancio deve avvenire al compimento di quello che sarebbe stato il quadriennio oppure no?

Alla fine del primo comma dell'articolo 12 si dice: « Nel caso di vacanza nel corso del quadriennio si provvede alla sostituzione en-

tro trenta giorni dalla vacanza, con le stesse modalità previste dalla presente legge ed i nuovi membri durano in carica per il periodo di tempo in cui vi sarebbero ancora rimasti i membri sostitutivi ». Quindi, si deve intendere che il nuovo Consiglio direttivo si assume tutti gli oneri lasciati in sospeso dal precedente Consiglio direttivo che si è sciolto, e li porta alla fine del quadriennio? Se questo è l'intendimento, bisognerebbe forse adottare la seguente dizione: « Nel quadriennio di gestione di cui all'articolo 12, qualora un nuovo Consiglio venga costituito in seguito allo scioglimento del precedente... ».

PRESIDENTE. Effettivamente si può fare riferimento all'articolo 12.

DE ZAN, *relatore alla Commissione*. In sostanza voglio dire che le soluzioni possono essere due: o noi trasferiamo al quadriennio successivo gli oneri della gestione rimasta incompiuta, oppure consideriamo rigido il quadriennio di gestione così com'è stabilito e il quadriennio non concluso dalla gestione precedente dovrà essere concluso dal nuovo Consiglio direttivo.

Se siamo per la seconda ipotesi, è chiaro che il nuovo Consiglio direttivo, che nasce (per esempio) dopo che il precedente si è disciolto al termine di un biennio, deve arrivare al pareggio entro due anni.

FERRONI. Basterebbe precisare che in ogni caso, entro un quadriennio dall'inizio della normale gestione, deve essere raggiunto il pareggio, o qualcosa del genere.

DE ZAN, *relatore alla Commissione*. Faccio presente il problema che si presenterà per l'applicazione della norma sul pareggio nell'ipotesi di scioglimento anticipato. Sciolto un Consiglio direttivo dopo due anni, quello che subentra dovrà pur sapere quando si compirà il termine entro cui dovrà arrivare al pareggio: entro i due anni successivi, oppure nell'arco di tutto un altro quadriennio?

FERRONI. La norma è che entro l'anno successivo si deve ripianare il disavanzo dell'anno precedente.

DE ZAN, *relatore alla Commissione*. Che cosa ritengono i colleghi? Qualora il Consiglio direttivo venisse ricostituito, il quadriennio dovrà comprendere il periodo di tempo in cui sarebbe dovuto rimanere in carica il Consiglio disciolto?

FERRONI. Il primo quadriennio andrà dal 1972, cioè quando entra in vigore lo statuto, fino al 1975. Entro il 1975 il Consiglio direttivo, in ogni caso, anche se ha ereditato un disavanzo, deve ripianarlo. Questa almeno mi sembra l'interpretazione logica: anno per anno si copre il disavanzo dell'anno precedente; in ogni caso, entro il quadriennio si deve raggiungere il pareggio.

DE ZAN, *relatore alla Commissione*. Quali che siano le vicende del Consiglio direttivo?

FERRONI. Sì. I quadrienni saranno 1972-75, 1976-79, e così via.

DE ZAN, *relatore alla Commissione*. Salvo i tre mesi di raccordo.

PRESIDENTE. Io non vorrei, però, che la norma, così formulata, risultasse troppo rigida.

DE ZAN, *relatore alla Commissione*. Si tratta certamente di una interpretazione rigorosa.

FERRONI. Questo emendamento ha un senso se lo rendiamo vincolativo, in modo da far scomparire il mal costume dei debiti contratti sapendo che tanto dopo lo Stato pagherà.

DINARO. Ma se nel quadriennio il disavanzo non viene ripianato, che cosa succede? Chi controlla?

DE ZAN, *relatore alla Commissione*. Non sono previste sanzioni.

ROMITA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La sanzione sarà che il debito andrà a carico degli amministratori.

F E R R O N I . Io penso che, approvando questo emendamento, noi avremo molti altri enti, similari e di altra natura, che adotteranno questo criterio; naturalmente se lo Stato dà il contributo in misura giusta, perchè se lo dà in misura insufficiente, dà ad esempio ad un ente lirico 500 milioni l'anno quando la sola orchestra costa 400 milioni, è chiaro che l'ente non può non fare debiti.

D E Z A N , *relatore alla Commissione*. Per riprendere il problema mi sembra che si tenda ad interpretare il quadriennio in senso cronologico. Se accettiamo questo criterio, l'ultimo comma dell'articolo 25 non dovrà essere modificato, in quanto dice: « nel quadriennio di gestione di cui all'articolo 12 », e in questo articolo è detto appunto che presidente ed i componenti il Consiglio direttivo « durano in carica per un quadriennio ».

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A me pare che si vada incontro ad un inconveniente. Giustamente è stato osservato poco fa che questa norma sarà efficace se provvista anche di una sanzione. Se si pone il quadriennio a cavallo di due Consigli direttivi, non si saprà quale dei due è da chiamare a rispondere.

D E Z A N , *relatore alla Commissione*. Ammettiamo che dopo due anni un Consiglio venga disciolto. Secondo quanto noi diciamo, il Consiglio che subentra dovrebbe, dopo due anni, arrivare ad un ripiano perfetto. Perchè? Dovrebbe ripianare il *deficit* e riparare agli eventuali errori della gestione precedente.

F E R R O N I . Non ci deve essere soluzione di continuità. Si cambia presidente, si cambia Consiglio; vi può essere l'eredità di un disavanzo, tanto è vero che prevediamo che il disavanzo che si avrà all'entrata in vigore della legge debba essere ripiano in quattro anni. Questo è il criterio.

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Però il quadriennio cronologico stabilito, per il pareggio non coinciderebbe con il quadriennio di una me-

desima gestione. Se una gestione viene interrotta nel corso del quadriennio per lo scioglimento del Consiglio direttivo, al termine del quadriennio, ove non si avesse il pareggio previsto, quale delle due gestioni dovrebbe considerarsi responsabile?

F E R R O N I . È un'obiezione fondata.

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si potrebbe pensare — nel caso di scioglimento anticipato — ad un trasferimento del disavanzo ereditato al successivo quadriennio e ad una sua ripartizione nei quattro anni, così da avere la coincidenza del quadriennio finanziario con quello del Consiglio direttivo.

D E Z A N , *relatore alla Commissione*. Lo sbarramento che prevediamo, in altri termini, verrebbe spostato di tanti anni, quanti ne mancano alla fine dell'ordinaria gestione.

D I N A R O . Un'altra osservazione da fare in ordine al disavanzo di gestione è poi anche la seguente. Si insiste sul concetto di gestione quadriennale e di ripianamento nell'ambito del quadriennio, ma io domando: questo disavanzo di gestione si riferisce alla gestione del quadriennio o può anche riferirsi alla gestione annuale?

F E R R O N I . Avevo proposto inizialmente di parlare di gestione « annuale », ma mi hanno obiettato che la gestione non può essere che annuale.

Ora noi esaminiamo due ipotesi diverse: quella del primo capoverso, che si riferisce al disavanzo di un anno che viene ripianato con l'anno successivo, e quella dell'ultimo comma, che stabilisce uno sbarramento invalicabile per il periodo quadriennale di durata in carica del consiglio.

D I N A R O . Non è chiaro: dove è detto che si riferisce al disavanzo di un anno?

F E R R O N I . Si dice: « Gli eventuali disavanzi di gestione vengono ripianati a carico del contributo dell'anno successivo ». Non può trattarsi che del disavanzo di un

anno, perchè dopo diciamo che l'eventuale disavanzo esistente all'atto della entrata in vigore della presente legge viene ripianato in quattro anni.

D I N A R O . Il secondo comma non fa testo, perchè va da sè che, come in ogni legge, debba esserci una norma che preveda la situazione esistente al momento dell'entrata in vigore del provvedimento e come disciplinarla. Quindi, non è che i dubbi da me sollevati vengano risolti col secondo comma.

F E R R O N I . Se da un lato abbiamo la eredità di un debito pregresso da sanare, e diciamo che va sanato nell'ambito di quattro anni, che cosa resta ancora? Resta l'ipotesi del disavanzo di un anno che va sanato nel corso dell'esercizio (annuale) successivo. Ecco il concetto.

D E Z A N , *relatore alla Commissione.* Ma non è che vengano impedito le spese...

F E R R O N I . Se lei sana tutti i debiti pregressi, che cosa le rimane? La possibilità di creare un debito per l'anno di gestione, che lei pagherà nell'anno successivo. E questo è detto chiaramente.

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Nulla vieta che questo debito s'ingrossi!

D I N A R O . Che divenga cronico!

D E Z A N , *relatore alla Commissione.* Appunto per questo, dopo la norma concessiva del secondo comma, è previsto lo sbarramento nell'arco del quadriennio di cui all'ultimo comma.

D I N A R O . Anche questo è soltanto teorico!

D E Z A N , *relatore alla Commissione.* Non è soltanto teorico; il comma infatti dice che nel quadriennio di gestione l'entità complessiva della spesa non può essere superiore all'ammontare globale dei redditi, dei contributi e degli assegni percepiti dalla Biennale a norma dello statuto.

In sostanza, è indispensabile che ci sia il pareggio almeno nel quadriennio; se nel corso di tre anni spenderà tutto, nel quarto anno la Biennale saprà che non potrà far nulla!

D I N A R O . Sono clausole che hanno un valore relativo!

F E R R O N I . Certamente nessuno andrà in galera; ma il nostro è un tentativo di moralizzare, di disciplinare l'attività dell'Ente.

D E Z A N , *relatore alla Commissione.* Il vero quesito rimasto in sospeso mi sembra quello sul quale vi è una discordanza di pareri tra l'onorevole Romita e il senatore Ferroni. Quest'ultimo ritiene che l'ipotesi di scioglimento non modifichi i limiti cronologici del quadriennio; l'onorevole Romita, invece, ritiene che il quadriennio della nuova gestione debba rimanere inalterato, nel quale caso lo sbarramento dei debiti, invece che alla fine del quadriennio potrebbe farsi slittare alla fine di un quinquennio o di un sessennio.

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Certo, l'inconveniente cui accenna il senatore De Zan esiste: ma vorrà dire che l'eredità di un Consiglio direttivo sciolto — che sarà certamente debitoria — potrà essere ripartita, dal successivo Consiglio, in un arco di tempo di una certa ampiezza. In tal caso il bilancio si chiuderebbe in pareggio non più dopo quattro anni, ma dopo cinque o sei, a seconda del periodo lasciato scoperto dal precedente Consiglio; però ristabiliremo così la coincidenza fra periodo quadriennale e corrispondente gestione e ciascuno sarà responsabile del suo periodo di amministrazione.

F E R R O N I . Insomma, nell'ipotesi di un Consiglio che dia le dimissioni dopo tre anni e mezzo, con un debito di un miliardo, questo debito dovrà essere pagato nel quadriennio successivo. Ecco il punto. Io invece proponevo che anno per anno i debiti dovessero essere subito compensati. Purtroppo so, per essere stato amministratore per anni, come vanno certe cose.

D I N A R O . Voi sin d'ora prevedete insomma la possibilità di superspesa, la giustificate e cercate di fornire le indicazioni, nel modo di ripianarla. Tutto sommato, una incentivazione alla maggiore spesa!

F E R R O N I . Respingete il mio emendamento e vi garantisco che a distanza di un anno la somma di un miliardo non sarà più sufficiente.

D E Z A N , *relatore alla Commissione*. Evidentemente c'è un equivoco. Il suo emendamento, senatore Ferroni, in linea di massima è stato accettato; esso peraltro per il fatto di ammettere che un debito debba essere ripianato entro l'anno successivo non impedisce, anzi autorizza l'accensione di debiti, anno per anno, con la riserva di ripianarli, s'intende, l'anno successivo. Apre una possibilità, ma non pone uno sbarramento finale. L'emendamento dunque va integrato e ci stiamo sforzando di trovare una formulazione adeguata.

D I N A R O . Seguendo attentamente questa discussione sono personalmente arrivato al convincimento che sarebbe preferibile eliminare questi commi. Perché? Per non dare la possibilità di effettuare quei « giochi » finanziari che tanto ci preoccupano.

In sostanza, la Biennale avrà un contributo annuo di un miliardo di lire da parte dello Stato e con l'emendamento proposto si ipotizza invece il superamento di questa spesa da parte della Biennale stessa.

Nel caso presente, trattandosi di un ente di vasta rilevanza internazionale nulla vieterebbe, qualora la Biennale venisse a trovarsi nella necessità effettiva e documentata di superare la dotazione annua di bilancio, di chiedere attraverso i canali politici più sensibili un supplemento di contributo allo Stato...

P R E S I D E N T E . Ma è proprio questo che non vogliamo!

D I N A R O . Allora, bisogna mettere da parte l'emendamento proposto perchè solo così si elimina il pericolo che diventi siste-

matico l'eccesso della spesa. Infatti, se si stabilisce nel provvedimento che gli eventuali disavanzi di un esercizio possono essere ripianati negli anni successivi non si fa altro che autorizzare la gestione dell'ente a superare, con più faciloneria, le disponibilità di bilancio.

D E Z A N , *relatore alla Commissione*. Vorrei ripetere al senatore Dinaro quanto ho già detto in precedenza: può accadere — si tratta di una ipotesi fondata — che in un esercizio la Biennale spenda solo in parte il contributo statale per aver svolto un programma limitato mentre, nell'anno successivo, lo spenda interamente e, anzi, lo superi.

F E R R O N I . Mi scusi se la interrompo, senatore De Zan, ma mi pare di poter sintetizzare il problema in questi termini: il miliardo di contributo statale rappresenta, praticamente, la triplicazione di quello esistente.

Membri della Commissione dei quali è inutile ora fare il nome son partiti da posizioni assai critiche nei confronti di tale contributo e lo stesso sottosegretario Romita ha tratto un sospiro di sollievo quando si è trovato di fronte ad una norma tendente a contenere la spesa.

Questo, in parole povere, è il mio convincimento; sta ora alla Commissione stilare il concetto come ritiene più opportuno.

D E Z A N , *relatore alla Commissione*. Non si può pensare solo all'ipotesi della finanza « allegra »; al contrario, bisogna tener presente che può accadere che, per motivi fondati, nel corso di un anno la spesa debba essere maggiore che in un altro.

Secondo l'emendamento da me proposto nel quadriennio di gestione di cui all'articolo 12 l'entità complessiva della spesa non potrà essere superiore all'ammontare globale delle entrate. Se lasciassimo l'emendamento così formulato ritengo che troncheremmo ogni dubbio e discussione.

In pratica, l'arco di tempo stabilito per il pareggio è il quadriennio e questo qualunque cosa succeda: ci si riferisce al « quadriennio di gestione ».

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Così dimostriamo che, in sei anni, ci sono due quadrienni!

D I N A R O . Vi è un punto fondamentale da chiarire: nell'ipotesi dello scioglimento del consiglio dopo due, tre anni quanto durerà in carica il nuovo consiglio?

F E R R O N I . Un altro quadriennio; ma dobbiamo tener presente anche che se inizia un nuovo quadriennio del consiglio, l'attività della Biennale non ha soluzione di continuità.

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il nuovo consiglio dura in carica quattro anni e, nel corso del quadriennio, tiene conto dei due anni impegnati dal quadriennio precedente; è infatti prevista una procedura per spostare i capitoli di spesa da un esercizio all'altro.

Ma, dico io, se alla scadenza quadriennale del consiglio si constata che è stato speso qualcosa in più rispetto alle entrate a chi se ne deve addossare la responsabilità? Questo è il punto.

Qualcuno responsabile ci deve pur essere perchè questo articolo in discussione in tanto sarà efficace in quanto stabilisca che le spese che nel quadriennio superino le entrate sono illegittime. Pertanto, la conclusione è che dovrebbe pagare in proprio colui il quale tali spese in più ha deciso.

F E R R O N I . Non mi pare che si tratti di spese illegittime. Può accadere che si svolga, in un certo periodo di tempo, un'attività del tutto legittima che ecceda però i limiti di spesa.

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Esatto; ma ora stiamo appunto qualificando illegittime le spese che eccedono, nel quadriennio, i contributi cui l'Ente ha diritto.

Vi deve essere dunque una congruenza, fra entrate e spese nel quadriennio: però la norma, per esser efficace, deve prevedere una sanzione. Quale? Evidentemente la seguente: se alla fine del quadriennio si sono fatte

spese in eccesso, queste non andranno pagate dallo Stato. Allora la norma ha un senso, altrimenti sarebbe priva di senso. Questo qualcuno che deve pagare è evidentemente l'amministratore che ha sbagliato, che ha fatto qualcosa di illegittimo e a carico del quale la Corte dei conti inizia il procedimento.

Però, se in uno stesso quadriennio si sono succeduti diversi consigli di amministrazione, a quale di essi dovrà applicare la sanzione?

F E R R O N I . La legge sugli enti lirici, che porta il nome del ministro Corona, prevede la responsabilità personale degli amministratori del consiglio di amministrazione. D'altra parte gli eccessi di spesa possono essere di diversa natura, illegittimi dal punto di vista programmatico o illegittimi dal punto di vista della correttezza amministrativa.

P R E S I D E N T E . Se si sgancia il quadriennio dalla gestione del Consiglio allora non bisogna più fare riferimento all'articolo 12, semmai al quadriennio a partire dall'entrata in vigore della legge.

D E Z A N , *relatore alla Commissione*. Sì, però il mio ultimo intervento mirava proprio a mantenere il riferimento. Forse è una interpretazione troppo sottile, ma mi riferivo al quadriennio di gestione.

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il senatore De Zan dice che con la sua formulazione si pareggia due volte, a metà del quadriennio ordinario e alla fine del quadriennio successivo che è quello di gestione. Comunque, a mio parere, diventa superfluo nell'articolo 25, alla prima riga, l'inciso « al netto delle somme eventualmente necessarie per la copertura dei disavanzi di precedenti esercizi ». Secondo me si dovrebbe seguire quest'ordine: prima cominciare a parlare dei disavanzi e stabilire che i disavanzi delle gestioni precedenti vengono ripianti nell'esercizio successivo, eccetera, poi parlare del quadriennio di gestione, poi inserire l'emendamento del senatore De Zan e, infine, come ultimo comma, il testo

dell'attuale articolo 25, depurato di quell'inciso di cui ho già detto.

F E R R O N I . Sono d'accordo.

D E Z A N , *relatore alla Commissione*.
Concordo con il Sottosegretario.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 25 nel seguente testo concordato:

Art. 25.

Gli eventuali disavanzi di gestione vengono ripianati nel corso del successivo esercizio finanziario a carico del relativo contributo dello Stato come determinato dall'articolo 34-*bis*.

Nel quadriennio di gestione di cui all'articolo 12 l'entità complessiva della spesa non può essere superiore all'ammontare globale dei redditi, dei contributi e delle assegnazioni percepiti dalla Biennale nello stesso periodo.

L'eventuale disavanzo esistente all'atto dell'entrata in vigore della presente legge viene ripartito sui quattro bilanci immediatamente successivi.

Gli avanzi di gestione sono accantonati per sopperire alle eventuali deficienze di bilancio degli esercizi successivi. Tali avanzi sono esenti da imposte e tasse di qualsiasi genere.

(*È approvato*).

Ricordo che è stato presentato dai senatori Codignola e Ferroni un emendamento tendente a sopprimere l'intero articolo 24, di cui do nuovamente lettura.

Art. 24.

Le entrate e le spese di bilancio sono ripartite in spese generali e in singole gestioni per ogni settore in cui si esplica l'attività della Biennale.

Tutte le entrate e le spese devono essere imputate ai relativi capitoli. Il Consiglio direttivo può deliberare, a maggioranza dei

due terzi dei suoi componenti e con decisione motivata da esigenze funzionali derivanti dalla realizzazione del piano di massima quadriennale e dei piani annuali delle attività e manifestazioni, trasferimenti di fondi da una gestione all'altra e da un capitolo all'altro.

F E R R O N I . Dopo l'approvazione dell'articolo 25 nel nuovo testo, diventa automatica la soppressione dell'articolo 24.

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Essendo stato escluso qualunque intervento del Governo nella valutazione del bilancio, poichè i trasferimenti di fondi da una gestione all'altra fanno parte delle gestioni di bilancio, anche nella materia considerata — sia pure con mio rammarico — devo ritenere escluso l'intervento del Governo. Non insisto quindi sull'emendamento presentato dal Governo che tendeva ad inserire, dopo il secondo comma, il seguente comma aggiuntivo: « I trasferimenti di fondi da una gestione all'altra sono approvati dal Ministro competente ».

P R E S I D E N T E . L'emendamento in effetti deve considerarsi precluso .

Passiamo alla votazione dell'emendamento proposto dai senatori Codignola e Ferroni tendente alla soppressione dell'intero articolo 24.

Metto ai voti il mantenimento dell'articolo.

(*Non è approvato*).

L'esame degli articoli è così esaurito.

Prima di procedere al conferimento al senatore De Zan dell'incarico di riferire all'Assemblea per la votazione finale, desidero richiamare l'attenzione della Commissione sull'opportunità di qualche correzione e qualche modificazione formale del testo di alcuni articoli, al fine di un migliore coordinamento delle norme accolte.

R O M A N O . Anche noi vorremmo far presente la opportunità di alcune modifiche formali o di coordinamento. La prima riguarda anzi già l'articolo 1. Nel secondo comma, anzichè « L'Ente ha personalità giuridi-

ca di diritto pubblico ed ha sede in Venezia », si propone la seguente dizione: « L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Venezia ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Romano tendente a sostituire, nel secondo comma dell'articolo 1, le parole: « ed ha » con la parola « e ».

(È approvato).

Metto ai voti nel suo insieme il testo coordinato dell'articolo 1, di cui do lettura:

Art. 1.

La Biennale di Venezia, Esposizione internazionale d'arte, creata dal comune di Venezia con delibera consiliare 19 aprile 1893, eretta in ente autonomo con regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 33, convertito in legge 17 aprile 1930, n. 504, e successive modificazioni, assume la denominazione di « Ente autonomo "La Biennale di Venezia" ».

L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Venezia.

Esso è istituito di cultura democraticamente organizzato ed ha lo scopo di fornire, a livello internazionale, documentazioni e comunicazioni intorno alle arti, con particolare riferimento a quelle figurative, al cinema, al teatro ed alla musica, assicurando piena libertà di idee e di forme espressive.

Nell'ambito delle attività di propria competenza:

promuove in modo permanente iniziative idonee alla conoscenza, alla discussione e alla ricerca;

offre condizioni atte a realizzare nuove forme di produzione artistica;

agevola la partecipazione di ogni ceto sociale alla vita artistica e culturale.

(È approvato).

Agli articoli 2 e 3 non vi sono modifiche da apportare.

Una modestissima correzione si propone invece all'articolo 4, che è stato approvato nel seguente testo:

Art. 4.

Le attività promosse dalla Biennale, salvo quanto disposto dai punti *b)* e *d)* dell'articolo 2, si svolgono in Venezia, negli edifici di proprietà dell'Ente e negli altri edifici all'uopo destinati e da destinarsi, di proprietà del comune di Venezia o di terzi, e da questi ceduti in uso anche temporaneo alla Biennale.

Il comune di Venezia provvede, a proprie spese, alla conservazione ed alla manutenzione degli immobili di sua proprietà.

Il comune è tenuto inoltre ad assicurare, quando necessario, con adeguate anticipazioni, il normale servizio di cassa dell'Ente.

Propongo di modificare la formulazione dell'ultimo comma nel modo seguente: « Il Comune stesso è tenuto inoltre ad assicurare, quando necessario, adeguate anticipazioni per il normale servizio di cassa dell'Ente ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'ultimo comma dell'articolo 4 nella formulazione di cui ho dato testè lettura.

(È approvato).

Metto ai voti nel suo insieme il testo coordinato dell'articolo 4 di cui do nuovamente lettura:

Art. 4.

Le attività promosse dalla Biennale, salvo quanto disposto dai punti *b)* e *d)* dell'articolo 2, si svolgono in Venezia, negli edifici di proprietà dell'Ente e negli altri edifici all'uopo destinati e da destinarsi, di proprietà del comune di Venezia o di terzi, e da questi ceduti in uso anche temporaneo alla Biennale.

Il comune di Venezia provvede, a proprie spese, alla conservazione ed alla manutenzione degli immobili di sua proprietà.

Il Comune stesso è tenuto inoltre ad assicurare, quando necessario, adeguate antici-

pazioni per il normale servizio di cassa dell'Ente.

(È approvato).

Agli articoli 5, 6, 7 e 9 non si propongono variazioni.

Do lettura dell'articolo 10, nel quale si proporrà di introdurre alcune modifiche:

Art. 10.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell'Ente, ed è composto da:

a) il Sindaco di Venezia, che assume la vice presidenza dell'Ente ed esercita le funzioni di presidente fino all'elezione dello stesso;

b) un membro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri;

c) tre membri designati dal Consiglio comunale di Venezia;

d) due membri designati dal Consiglio provinciale di Venezia;

e) tre membri designati dal Consiglio regionale del Veneto;

f) cinque membri cooptati dai consiglieri di cui alle lettere precedenti.

Il presidente è eletto nella prima riunione del Consiglio, nel suo seno, a maggioranza assoluta dei voti dei componenti anteriormente alla cooptazione di cui alla lettera f) del comma precedente.

Per le designazioni di cui ai punti c) ed e) del precedente comma, rispettivamente, ciascun consigliere comunale o regionale vota per non più di due nomi; per quelle di cui alla lettera d), ciascun consigliere provinciale vota per un solo nome; per le cooptazioni di cui alla lettera f), ciascun componente il Consiglio direttivo vota per non più di tre nomi. Sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

I componenti elettivi e cooptati del Consiglio direttivo sono scelti fra personalità della cultura e dell'arte. Quelli precisati dal punto f) del primo comma vengono scelti in un elenco indicativo di artisti, di critici, di autori proposti dalle associazioni sindacali e professionali a carattere nazionale e

dalle istituzioni culturali interessate alle attività della Biennale (arti figurative, cinema, teatro, musica).

Le designazioni relative ai punti b), c), d) ed e) del comma citato devono pervenire al Presidente dell'Ente prima della scadenza del Consiglio direttivo in carica.

Le indicazioni relative al punto f) del predetto comma primo, devono pervenire al Presidente dell'Ente prima della scadenza degli organi direttivi. Al compimento del primo mese dal suo insediamento, il Consiglio direttivo provvede alla cooptazione dei membri di cui al medesimo punto f), anche autonomamente qualora le indicazioni non siano pervenute nel termine sopraindicato.

Il Presidente e il Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

A parte una correzione al terzo comma relativa ad un rinvio interno (anzichè: « del precedente comma » occorre dire: « del primo comma »), proporrei di sostituire al quarto comma la parola: « precisati » con l'altra: « indicati ».

R O M A N O . Anche noi avremmo qualche correzione da proporre. La dizione del secondo comma dovrebbe essere sostituita con la seguente: « Il Presidente è eletto nel seno del Consiglio, nella sua prima riunione, a maggioranza assoluta dei consiglieri eletti anteriormente alla cooptazione di cui alla lettera f) del comma precedente ».

P R E S I D E N T E . Senatore Romano, nel Consiglio, oltre che consiglieri elettivi ci sono anche membri di diritto e membri designati.

D E Z A N , *relatore alla Commissione.* Noi intendiamo riferirci ai consiglieri.

R O M A N O . Si potrebbe limitare il coordinamento alla prima parte: « Il Presidente è eletto nel Consiglio, nella sua prima riunione », lasciando il resto come sta.

D E Z A N , *relatore alla Commissione.* La modifica mi pare accettabile.

G I A R D I N A . Le parole « dei componenti » possono essere soppresse perchè si capisce che sono i consiglieri che eleggono il Presidente.

P R E S I D E N T E . Si potrebbe sopprimere « dei voti » e lasciare « dei componenti ».

F A R N E T I . Basta dire: « a maggioranza dei voti dei componenti ».

C O D I G N O L A . È necessario parlare di maggioranza dei componenti, che non è altro che la maggioranza assoluta.

P R E S I D E N T E . Si potrebbe sopprimere la parola « assoluta ».

D E Z A N , relatore alla Commissione. Sì, se la soppressione viene interpretata nel senso che noi vogliamo. In linea di principio, comunque, sono d'accordo; si tratta di una tautologia.

C A S T E L L A C C I O . In un Consiglio comunale, quando si dice maggioranza del Consiglio, non si vuol dire dei presenti ma dell'intero Consiglio.

D E Z A N , relatore alla Commissione. Sì, ma la modifica apportata, anche in sede di coordinamento, può dare alle nostre intenzioni un significato diverso da quello che abbiamo. Ad ogni modo, è una obiezione di ordine puramente psicologico.

R O M I T A , sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Sono d'accordo sulla soppressione della parola « assoluta ». Dicono « maggioranza dei componenti », il concetto è chiaro.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno altre osservazioni, metto ai voti il secondo comma dell'articolo 10 nella seguente formulazione: « Il Presidente è eletto nel seno del Consiglio, nella sua prima riunione, a maggioranza dei componenti, anteriormente

alla cooptazione di cui alla lettera f) del comma precedente ».

(È approvato).

R O M A N O . Vorrei far presente una preoccupazione del senatore Gianquinto in merito al quarto comma dell'articolo, là dove si dice che i componenti « elettivi e cooptati » del Consiglio direttivo sono scelti fra personalità della cultura e dell'arte. Ora, mentre il Consiglio comunale di Venezia, il Consiglio provinciale e la Regione designano, quindi eleggono i loro membri, vi è un unico membro designato dalla Presidenza del Consiglio. Occorrerebbe, secondo il senatore Gianquinto, precisare il concetto che anche tale membro deve essere scelto tra personalità della cultura e dell'arte. Pertanto, si propone la seguente formulazione: « I componenti elettivi e cooptati del Consiglio direttivo, nonchè il membro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sono scelti tra personalità della cultura e dell'arte ». Con ciò si eviterebbe che il membro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri possa essere persona al di fuori del mondo della cultura e dell'arte.

C O D I G N O L A . Vi è allora la preoccupazione che il membro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri possa essere scelto anche al di fuori delle personalità della cultura e dell'arte: il testo parla infatti di componenti « elettivi e cooptati », mentre elettivo non è il membro designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Poichè desideriamo invece che anche quest'ultimo posseda le qualifiche necessarie nel campo dell'arte e della cultura, basterà dire: « i componenti designati e cooptati » senza troppo alterare il testo già approvato.

D E Z A N , relatore alla Commissione. È giusto: dato che usiamo il termine « designato », non vi è possibilità di equivoco.

R O M A N O . D'accordo.

R O M I T A , sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. D'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la proposta di coordinamento concordata fra il senatore Romano e il senatore Codignola, tendente a sostituire la parola « elettivi » con l'altra « designati ».

(È approvata).

Metto altresì ai voti la sostituzione — da me proposta — della parola « precisati » con l'altra « indicati ».

(È approvata).

ROMANO. Ancora un'altra obiezione: al comma quinto dell'articolo si dice che le designazioni relative ai punti *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* devono pervenire al Presidente dell'Ente prima della scadenza del Consiglio direttivo in carica; mentre al comma successivo si dice: « Le indicazioni relative al punto *f)* del predetto comma debbono pervenire al Presidente dell'Ente prima della scadenza degli organi direttivi ».

Sarebbe allora necessario chiarire perchè nel quinto comma si parla di « Consiglio direttivo » e nel comma successivo, invece, si parla di « organi direttivi »; non dovremmo forse unificare le dizioni?

CODIGNOLA. Possiamo unificare i due commi dicendo: « Le designazioni relative ai punti *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* e le indicazioni relative al punto *f)* del primo comma devono pervenire al Presidente dell'Ente prima della scadenza del Consiglio direttivo in carica ».

Conseguentemente, la seconda parte del penultimo comma può formare un capoverso a sè del seguente tenore: « Al compimento del primo mese dal suo insediamento, il Consiglio direttivo provvede alla cooptazione dei membri di cui al punto *f)* del primo comma, anche autonomamente qualora le indicazioni non siano pervenute nel termine sopraindicato ».

DE ZAN, *relatore alla Commissione.* Sono d'accordo.

ROMITA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Mi sembra che così vada bene.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Codignola, tendente ad unificare il comma quinto e la seconda parte del sesto comma in un capoverso a sè.

(È approvato).

Metto ai voti nel suo insieme il testo coordinato dell'articolo 10:

Art. 10.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell'Ente, ed è composto da:

a) il Sindaco di Venezia, che assume la vice presidenza dell'Ente ed esercita le funzioni di presidente fino all'elezione dello stesso;

b) un membro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri;

c) tre membri designati dal Consiglio comunale di Venezia;

d) due membri designati dal Consiglio provinciale di Venezia;

e) tre membri designati dal Consiglio regionale del Veneto;

f) cinque membri cooptati dai consiglieri di cui alle lettere precedenti.

Il Presidente è eletto nel seno del Consiglio, nella sua prima riunione, a maggioranza dei componenti, anteriormente alla cooptazione di cui alla lettera *f)* del comma precedente.

Per le designazioni di cui ai punti *c)* ed *e)* del primo comma, rispettivamente, ciascun consigliere comunale o regionale vota per non più di due nomi; per quelle di cui alla lettera *d)*, ciascun consigliere provinciale vota per un solo nome; per le cooptazioni di cui alla lettera *f)*, ciascun componente il Consiglio direttivo vota per non più di tre nomi. Sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

I componenti designati e cooptati del Consiglio direttivo sono scelti fra personalità della cultura e dell'arte. Quelli indicati dal punto *f)* del primo comma vengono scelti in un elenco indicativo di artisti, di critici,

di autori proposti dalle associazioni sindacali e professionali a carattere nazionale e dalle istituzioni culturali interessate alle attività della Biennale (arti figurative, cinema, teatro, musica).

Le designazioni relative ai punti *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, e le indicazioni relative al punto *f)* del primo comma devono pervenire al Presidente dell'Ente prima della scadenza del Consiglio direttivo in carica.

Al compimento del primo mese dal suo insediamento, il Consiglio direttivo provvede alla cooptazione dei membri di cui al punto *f)* del primo comma, anche autonomamente qualora le indicazioni non siano pervenute nel termine sopraindicato.

Il Presidente e il Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

(È approvato).

G I A R D I N A. Avrei qualche osservazione da fare sul primo comma dell'articolo 11; esso recita:

« Il Consiglio direttivo è l'organo deliberante dell'Ente. Esso fissa le direttive per la realizzazione dei programmi di attività istituzionali con motivata relazione ».

Seguendo la linea tracciata dal Presidente, credo che possiamo modificarlo là dove dice: « fissa le direttive per la realizzazione », sostituendo le parole: « Esso fissa le direttive » con le altre: « Esso fissa le linee ».

R O M I T A, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Si tratta di una ripetizione inevitabile.

D E Z A N, relatore alla Commissione. Il termine « direttive » dà l'idea del comando. Il collega Giardina suggerisce la parola « linee », io proporrei, invece, il termine « indirizzi ».

R O M I T A, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. È preferibile dire: « stabilisce gli indirizzi ».

D E Z A N, relatore alla Commissione. D'accordo.

P R E S I D E N T E. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Giardina, tendente a sostituire nel primo comma le parole: « fissa le direttive », con le altre: « stabilisce gli indirizzi ».

(È approvato).

Metto ai voti nel suo insieme il seguente testo coordinato dell'articolo 11:

Art. 11.

Il Consiglio direttivo è l'organo deliberante dell'Ente. Esso stabilisce gli indirizzi per la realizzazione dei programmi di attività istituzionali con motivata relazione.

Il Consiglio delibera relativamente:

a) al piano quadriennale di massima per le attività dell'ente;

b) al bilancio annuale preventivo e consuntivo e alle relative variazioni;

c) alla ripartizione ed alla spesa dei contributi, nonché dei redditi e dei proventi, attribuendoli secondo le esigenze anno per anno da soddisfare per lo svolgimento delle attività programmate e svolte;

d) alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali;

e) agli acquisti, alle transazioni ed alienazioni ed ai contratti in genere;

f) alla accettazione di lasciti, donazioni e legati;

g) alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio e, in generale, a tutti gli atti economici e giuridici interessanti l'Ente, i suoi compiti, la sua organizzazione, le sue attività;

h) all'approvazione dei programmi e dei regolamenti delle mostre e delle manifestazioni;

i) alla nomina ed alla revoca del Segretario generale e dei Direttori di cui all'articolo 15;

l) alla nomina ed alla revoca delle commissioni di cui al successivo articolo 18, nonché alla nomina delle commissioni previste dai regolamenti delle mostre e manifestazioni, sentiti i rispettivi direttori;

m) alla nomina delle giurie, eventualmente previste dai singoli regolamenti;

n) alle indennità spettanti ai componenti il Consiglio direttivo ed agli emolumenti da corrispondere ai componenti il Collegio dei sindaci, ai componenti le commissioni e giurie ed agli esperti aventi incarichi da parte dell'Ente;

o) agli eventuali conflitti di competenza;

p) all'assunzione di tutti i dipendenti nei modi previsti dal regolamento di cui al successivo articolo 11-bis.

q) ai rapporti con le Nazioni che partecipano alle manifestazioni dell'Ente ed in particolare con quelle partecipanti all'Esposizione internazionale d'arte in propri padiglioni secondo i contratti e le convenzioni stipulati o da stipulare e da rivedere, in coerenza con le finalità, le attività, i programmi e l'incremento dell'Ente;

r) a iniziative culturali e artistiche che possono essere proposte da persone, gruppi, enti, istituzioni ed associazioni, nonché da pubbliche riunioni promosse almeno una volta l'anno dall'Ente stesso; su tali iniziative il Consiglio direttivo dell'Ente è tenuto a pronunciarsi con motivata relazione, sentiti gli organi tecnici di cui agli articoli 17 e 18.

Le deliberazioni di cui alla lettera n) sono approvate dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, entro il termine massimo di tre mesi, trascorsi i quali le deliberazioni stesse divengono esecutive.

(È approvato).

Anche sull'articolo 12 vi sono delle osservazioni da sottoporre alla Commissione.

Do lettura del testo approvato:

Art. 12.

Il Presidente ed i componenti il Consiglio direttivo, elettivi o designati, durano in carica per un quadriennio e non possono essere riconfermati per il quadriennio immediatamente successivo. Nel caso di vacanza nel

corso del quadriennio si provvede alla sostituzione entro trenta giorni dalla vacanza, con le stesse modalità previste dalla presente legge ed i nuovi membri durano in carica per il periodo di tempo in cui vi sarebbero ancora rimasti i membri sostituiti.

Alla costituzione del nuovo consiglio si provvede entro tre mesi dal termine del mandato o, comunque, dalla decadenza del precedente. Scaduto tale termine prima che le designazioni siano state completate, per l'entrata in funzione del nuovo consiglio, e in attesa del suo completamento, è sufficiente che siano stati designati almeno sette membri.

Fino all'entrata in funzione del nuovo consiglio, rimane in carica per l'ordinaria amministrazione il consiglio uscente.

Relativamente alle ipotesi di scioglimento di cui all'articolo 13-bis, restano ferme le procedure stabilite da tale articolo.

Al Presidente ed ai componenti il Consiglio direttivo è riconosciuta un'indennità corrispettiva alle loro funzioni, determinata dal Consiglio stesso.

Per un miglior coordinamento con le altre disposizioni del disegno di legge, mi sembra che nel primo comma, anziché l'espressione: « con le stesse modalità previste dalla presente legge », occorrerebbe usare la seguente: « con le stesse modalità previste dall'articolo 10 della presente legge ».

DE ZAN, *relatore alla Commissione.*
È esatto.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

CODIGNOLA. Propongo che alla fine del primo comma siano sostituite le parole « per il periodo di tempo in cui vi sarebbero ancora rimasti i membri sostituiti », con le altre: « per il periodo necessario al compimento del quadriennio stesso ».

DE ZAN, *relatore alla Commissione.*
D'accordo.

ROMITA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* D'accordo.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

GIARDINA. Sul primo comma v'è ancora un punto da ritoccare, là dove si dice: « Il Presidente ed i componenti il Consiglio direttivo, elettivi o designati, durano in carica per un quadriennio ». Per usare la stessa terminologia adottata nell'articolo 10 dovremmo dire: « Il Presidente ed i componenti il Consiglio direttivo, designati o cooptati, durano in carica un quadriennio ».

DE ZAN, *relatore alla Commissione.* D'accordo.

ROMITA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* È giusto.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

PREMOLI. Ancora al primo comma dell'articolo 1, signor Presidente, mi pare che sarebbe il caso di sopprimere le parole « dalla vacanza » là dove si dice: « Nel caso di vacanza nel corso del quadriennio, si provvede alla sostituzione entro trenta giorni dalla vacanza ».

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento suppressivo.

(È approvato).

DE ZAN, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, richiamo l'attenzione della Commissione sulla necessità di chiarire la questione della decadenza del consiglio di cui al secondo comma dell'articolo stesso.

Quando decade il Consiglio? Decade quando tutti i suoi membri si dimettono, oppure quando la maggioranza dei suoi membri si dimette? Questo punto deve essere ben chiarito, ripeto, per non dar luogo, in futuro, ad incertezze interpretative.

Non so se sia il caso di richiamare qui la analogia con il consiglio comunale che si regge quando è in maggioranza mentre decade quando la maggioranza stessa viene meno. Vogliamo richiamarci a questa ipotesi oppure ritenere che, anche se rimane in

carica un solo membro del consiglio, si possono surrogare gli altri quattordici senza far decadere il consiglio medesimo?

Stabilire questo dipende dalla nostra volontà.

ZACCARI. Mi pare che, nel caso che ci interessa, la questione della decadenza si ponga in termini diversi da quelli relativi ai consigli comunali o provinciali.

Per questi ultimi, infatti, ci troviamo di fronte ad un collegio che trae la propria origine da un corpo elettorale unico; pertanto, quando la maggioranza non è più rappresentata dai componenti del consiglio questo decade.

Nel caso del consiglio direttivo della Biennale, invece, ci troviamo in una situazione diversa; cioè, i componenti di tale consiglio vengono designati ciascuno in maniera autonoma e, pertanto, a me pare che la circostanza che la maggioranza di costoro si dimetta non implica la decadenza dell'intero collegio, ma solo l'operazione di surroga.

DE ZAN, *relatore alla Commissione.* Si tratta di convenire su un'interpretazione che ci soddisfi; per questo ho fatto appello alla Commissione.

CARRARO. Pare anche a me che il problema della decadenza si ponga nei termini espressi dal senatore Zaccari stante il sistema della nomina dei componenti il consiglio da parte di una serie di enti, ciascuno dei quali agisce indipendentemente dall'altro e può quindi provvedere anche ad un eventuale surrogazione.

SPIGAROLI. Ammettiamo l'ipotesi prospettata dai senatori Zaccari e Carraro: che le dimissioni di una parte anche cospicua — anche maggioritaria — dei componenti il consiglio della Biennale non determini, per ciò stesso, la decadenza di tutto il consiglio come avviene per altri enti autonomi e, soprattutto, per quelli locali territoriali.

Tuttavia, dovrebbe per lo meno determinarsi una decadenza nelle cariche elette dal consiglio; posso infatti comprendere come

gli elementi che non si dimettono non debbano essere surrogati (perchè, praticamente, gli enti che li hanno designati li riconfermerebbero), ma ritengo anche che le dimissioni della maggioranza del consiglio debbano portare decisamente e necessariamente alla decadenza di tutte le cariche che il consiglio ha eletto nel suo seno.

Pertanto, il quesito che pongo è il seguente: un rinnovo del consiglio in virtù delle dimissioni di una parte dei suoi membri deve portare ad un rinnovo delle cariche?

CODIGNOLA. In effetti, le due possibilità di scioglimento del consiglio sono o il compimento del termine o lo scioglimento coatto. Per il resto, anche ammesso che si determini un certo numero di dimissioni, o addirittura la totalità delle dimissioni dei membri del consiglio, si deve tener presente che ogni membro è stato designato a sua volta da un ente particolare il quale provvederà alla sostituzione in caso di dimissioni.

Personalmente, sarei dell'avviso di limitarci solo al termine della durata in carica del consiglio e, anzi, sopprimerei il penultimo comma dell'articolo 12 il quale, relativamente alle ipotesi di scioglimento, si richiama all'articolo 13-bis che, a sua volta, richiama quanto disposto dall'articolo 12.

Tutto questo provoca confusione e siccome il termine di sei mesi per la ricostituzione del consiglio direttivo è l'unico punto che dobbiamo tener presente direi di mantenere il secondo comma dell'articolo 13-bis sopprimendo invece il penultimo comma dell'articolo 12.

DE ZAN, relatore alla Commissione. Concordo con le valutazioni del senatore Codignola, ma desidero porre alla Commissione un ulteriore quesito. Se un certo numero di consiglieri, per varie ragioni, si dimette, a che punto dobbiamo stabilire che il Consiglio perda i propri poteri?

CODIGNOLA. Il secondo comma dell'articolo 12 stabilisce che, in attesa del completamento del consiglio, questo funzio-

na se sono stati designati almeno sette membri. Questa è la valvola di sicurezza.

ROMITA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il numero di sette membri, però, è riferito all'ipotesi della costituzione del nuovo consiglio; bisognerebbe generalizzare questa norma.

DE ZAN, relatore alla Commissione. Ritengo che, in attesa del suo completamento, il consiglio possa svolgere solo l'ordinaria amministrazione; cioè, se manca qualche consigliere — uno o due — il consiglio è nella pienezza dei suoi poteri, ma se ne mancano sette od otto su quindici questo non è più vero.

CODIGNOLA. L'ipotesi che la funzionalità del consiglio possa venir meno nel corso del mandato non è prevista dal presente provvedimento: infatti, si dice solamente che il consiglio decade per compimento del termine o per scioglimento coatto.

Quanto va dicendo il senatore De Zan, a mio avviso, si riferisce pertanto ad una terza ipotesi e bisognerebbe stabilire che, nel caso in cui il consiglio veda ridotti i suoi membri a meno della metà, può procedere solo all'ordinaria amministrazione. Si potrebbe cioè precisare che, in attesa delle sostituzioni, si applica il disposto del terzo comma dell'articolo 12.

DE ZAN, relatore alla Commissione. Questa norma dovrebbe valere nel caso in cui i dimissionari siano uno o anche otto? Se viene meno la maggioranza dei membri del consiglio si determina una nuova situazione che, a mio avviso, andrebbe contemplata in un comma a se stante.

Quando si dimette uno dei membri, il consiglio perde la pienezza dei poteri?

FERRONI. No, deve venire meno la maggioranza.

Io continuo ad essere convinto che non vi sia alcun bisogno di questa precisazione. Secondo me è un'ipotesi che non si verificherà mai.

S P I G A R O L I . Queste sono ipotesi che hanno possibilità di realizzarsi.

D E Z A N , *relatore alla Commissione*. Non diciamo niente di nuovo perchè questa è una prassi democratica: quando un consiglio non è in maggioranza assoluta, non ha poteri.

C O D I G N O L A . Il comma aggiuntivo potrebbe essere il seguente: « Qualora per dimissioni o altri motivi il numero dei componenti si riduca, nel corso del quadriennio, a meno di otto, il consiglio svolge funzioni di ordinaria amministrazione fino al suo reintegro ». Abbiamo già detto che in caso di vacanza, entro trenta giorni si deve provvedere alla copertura della vacanza.

F E R R O N I . Ma vi è da considerare che se i membri rimangono in sei o sette, ad un certo momento sono loro stessi a rinunciare ...

S P I G A R O L I . Abbiamo visto giunte di enti locali rimaste con pochissimi membri proseguire tranquillamente le loro funzioni anche per un anno. Della giunta provinciale di Piacenza, una volta, erano rimasti solo tre membri. Se gli enti non riescono a designare i nuovi membri entro un certo periodo, allora interviene il commissario perchè non può assolutamente sussistere un'amministrazione di minoranza.

R O M A N O . Dichiaro che non siamo d'accordo con la proposta del senatore Spigaroli; il testo deve rimanere così come è stato approvato dalla Commissione.

D I N A R O . Signor Presidente, vorrei dire che non arrivo a capire il perchè di questa discussione piuttosto bizantina su quest'ultimo punto. Se dovesse succedere qualcosa di talmente grave da provocare le dimissioni della metà più uno dei membri è evidente che il Governo dovrebbe intervenire, è evidente che la metà meno uno non potrebbe far nulla, la vita dell'Ente rimarrebbe paralizzata fino a quando non si ricostituisse la maggioranza nel consiglio. È una

grave irregolarità che l'Ente rimanga o possa rimanere in mano ad una minoranza.

D E Z A N , *relatore alla Commissione*. E non conviene allora specificarlo?

D I N A R O . No, sarebbe estremamente pericoloso perchè si darebbe la stura a possibili fatti voluti. Se in carica rimane solo una minoranza il Consiglio non può funzionare.

D E Z A N , *relatore alla Commissione*. Però la minoranza che rimane può essere compatta e, se noi non stabiliamo diversamente, potrebbe pensarsi anche in possesso del potere di deliberare. Questa è stata anche l'interpretazione del senatore Carraro.

C A R R A R O . La mia interpretazione è che le dimissioni della maggior parte dei consiglieri non determinano la decadenza anche degli altri. Per quanto riguarda i poteri sarei dell'opinione di specificare nel disegno di legge che fino a quando non sia ricostituito il consiglio, l'Ente non può operare, perchè parlare di ordinaria amministrazione non basta; infatti può rimanere un solo membro e fare il dittatore.

C O D I G N O L A . Allora si potrebbe dire che qualora venga meno la maggioranza del consiglio, per dimissioni o per altre cause, e non si provveda alla sostituzione entro i trenta giorni previsti, il consiglio è sciolto.

S P I G A R O L I . Va bene, introduciamo questa ipotesi di decadenza.

P R E S I D E N T E . Rimane però sempre il quesito di cosa può succedere nel sia pur breve lasso di tempo dei trenta giorni.

F E R R O N I . In un mese non succede niente. Inoltre, nell'ipotesi che sia in atto una manifestazione della Biennale, non se ne potranno certo smantellare i padiglioni!

PRESIDENTE. Prima di deliberare, vorrei che la Commissione considerasse quanto è disposto dal penultimo comma dell'articolo 13: « Le adunanze del consiglio direttivo non sono valide se non sono presenti almeno due terzi dei componenti ». Questo mi sembra che faccia cadere ogni preoccupazione.

SPIGAROLI. Sembra che si intende che il riferimento è infatti al numero dei componenti previsto dallo statuto, e non di quelli in carica (in questo secondo caso sarebbe necessaria una specifica precisazione).

DE ZAN, relatore alla Commissione. È vero, la norma chiarisce il quesito e ritengo che sia sufficiente.

CODIGNOLA. D'accordo. Allora lasciamo il testo così come è. Nel secondo comma, occorrerebbe invece sostituire le parole: « o, comunque, dalla decadenza del precedente », con le seguenti: « del Consiglio precedente ».

PRESIDENTE. Metto ai voti tale proposta del senatore Codignola.

(È approvata).

Quanto al penultimo comma, mi sembra che una più precisa redazione esigerebbe il seguente testo:

« Relativamente alle ipotesi di scioglimento si applicano, salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 13-bis, le procedure stabilite dal presente articolo ».

CODIGNOLA. Ho accennato già alla opportunità della soppressione di questo comma, secondo me del tutto ridondante, dato che la disciplina delle procedure che seguono allo scioglimento sono già fissate tutte in sede di articolo 13-bis.

Propongo quindi formalmente la soppressione del comma.

PRESIDENTE. I rilievi del senatore Codignola non sono infondati. Se non si

fanno osservazioni, metto ai voti la proposta da lui formulata.

(È approvata).

Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti nel suo insieme il testo coordinato dell'articolo 12:

Art. 12.

Il Presidente ed i componenti il Consiglio direttivo, designati o cooptati, durano in carica un quadriennio e non possono essere riconfermati per il quadriennio immediatamente successivo. Nel caso di vacanza nel corso del quadriennio si provvede alla sostituzione entro trenta giorni, con le stesse modalità previste dall'articolo 10 della presente legge ed i nuovi membri durano in carica per il periodo necessario al compimento del quadriennio stesso.

Alla costituzione del nuovo Consiglio si provvede entro tre mesi dal termine del mandato del Consiglio precedente. Scaduto tale termine prima che le designazioni siano state completate, per l'entrata in funzione del nuovo Consiglio, e in attesa del suo completamento, è sufficiente che siano stati designati almeno sette membri.

Fino all'entrata in funzione del nuovo Consiglio, rimane in carica per l'ordinaria amministrazione il Consiglio uscente.

Al Presidente ed ai componenti il Consiglio direttivo è riconosciuta un'indennità corrispettiva alle loro funzioni, determinata dal Consiglio stesso.

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo 13:

Art. 13.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno quattro volte all'anno; una di tali riunioni è riservata all'esame del consuntivo. Può inoltre essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda per iscritto.

Sono aperte al pubblico le adunanze in cui il Consiglio esamina e delibera relativamente alle materie di cui ai punti *a)*, *h)* e *r)* del secondo comma dell'articolo 11, fatta esclusione per le questioni attinenti alle persone.

Nelle adunanze di cui al precedente comma, il cui svolgimento è disciplinato da regolamento approvato dal Consiglio direttivo, per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge ai sindaci quando presiedono le riunioni del consiglio comunale.

Entro sessanta giorni dalla data di insediamento, il Consiglio direttivo provvede a redigere un piano di massima per l'attività del quadriennio di nomina, che deve essere approvato con le stesse modalità del bilancio preventivo annuale, sentiti il Segretario generale, i direttori e il conservatore di cui all'articolo 15.

L'invito alle sedute, da diramarsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di particolare urgenza in cui va diramato almeno quarantotto ore prima, deve contenere l'elenco delle materie da trattare.

Le adunanze del Consiglio direttivo non sono valide se non sono presenti almeno due terzi dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando ottengono la maggioranza dei voti, fatta eccezione per quelle sulla nomina e sulla revoca del Segretario generale e dei direttori per le quali occorre la maggioranza assoluta.

Delle adunanze del Consiglio direttivo, a cura del Segretario generale dell'Ente, sono redatti verbali convalidati dalla firma del Presidente dopo l'approvazione. I verbali sono a disposizione del pubblico.

Al terzo comma dell'articolo 13 la dizione sarà chiara, ma non è certo buona la forma italiana. Il primo « cui » potrebbe essere sostituito con l'espressione: « previste ».

BONAZZOLA R UHL. Sugerirei la seguente dizione: « Lo svolgimento delle adunanze di cui al precedente comma è disciplinato da regolamento approvato dal Consiglio direttivo. Per il mantenimento del-

l'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge ai sindaci quando presiedono le riunioni del consiglio comunale ».

FERRONI. E se, invece di « ordine », si adottasse la dizione « per l'ordinato svolgimento dei lavori »?

PRESIDENTE. Il significato è diverso. Lavoro ordinato è una cosa, ordine in aula è un'altra! La norma conferisce al presidente il potere di far arrestare qualcuno del pubblico che turbi l'ordine in aula. D'altronde i regolamenti parlamentari usano questo stesso termine.

FERRONI. Ritiro l'obiezione.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, il testo proposto dalla senatrice Bonazzola si intende accolto.

Metto pertanto ai voti nel suo insieme il testo coordinato dell'articolo:

Art. 13.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno quattro volte all'anno; una di tali riunioni è riservata all'esame del consuntivo. Può inoltre essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda per iscritto.

Sono aperte al pubblico le adunanze in cui il Consiglio esamina e delibera relativamente alle materie di cui ai punti *a)*, *h)* e *r)* del secondo comma dell'articolo 11, fatta esclusione per le questioni attinenti alle persone.

Lo svolgimento delle adunanze previste dal precedente comma è disciplinato da regolamento approvato dal Consiglio direttivo. Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge ai sindaci quando presiedono le riunioni del consiglio comunale.

Entro sessanta giorni dalla data di insediamento, il Consiglio direttivo provvede a redigere un piano di massima per l'attività del quadriennio di nomina, che deve essere

approvato con le stesse modalità del bilancio preventivo annuale, sentiti il Segretario generale, i Direttori e il Conservatore di cui all'articolo 15

L'invito alle sedute, da diramarsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di particolare urgenza in cui va diramato almeno quarantotto ore prima, deve contenere l'elenco delle materie da trattare.

Le adunanze del Consiglio direttivo non sono valide se non sono presenti almeno due terzi dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando ottengono la maggioranza dei voti, fatta eccezione per quelle sulla nomina e sulla revoca del Segretario generale e dei Direttori, per le quali occorre la maggioranza assoluta.

Delle adunanze del Consiglio direttivo, a cura del Segretario generale dell'Ente, sono redatti verbali convalidati dalla firma del Presidente dopo l'approvazione. I verbali sono a disposizione del pubblico.

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo 13-bis:

Art. 13-bis.

Il Presidente del Consiglio dei ministri può procedere allo scioglimento del Consiglio direttivo dell'Ente e alla nomina di una commissione provvisoria di gestione per accertate gravi irregolarità amministrative.

La ricostituzione del consiglio direttivo della Biennale è effettuata entro l'improrogabile termine di sei mesi, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12.

Proporrei di sostituire il testo del secondo comma (già coordinato con il nuovo testo dell'articolo 12) con il seguente, che meglio ne precisa la portata:

« Per la ricostituzione del Consiglio direttivo della Biennale, che è effettuata entro l'improrogabile termine di sei mesi, si applicano, salvo quanto stabilito dal presente comma, le disposizioni di cui all'articolo 12 ».

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti il secondo comma quale risulta nel testo coordinato.

(È approvato).

Metto ai voti nel suo insieme il testo coordinato dell'articolo 13-bis:

Art. 13-bis.

Il Presidente del Consiglio dei ministri può procedere allo scioglimento del Consiglio direttivo dell'Ente e alla nomina di una commissione provvisoria di gestione per accertate gravi irregolarità amministrative.

Per la ricostituzione del Consiglio direttivo della Biennale, che è effettuata entro l'improrogabile termine di sei mesi, si applicano, salvo quanto stabilito dal presente comma, le disposizioni di cui all'articolo 12.

(È approvato).

Sugli articoli da 14 a 25 non vi sono osservazioni.

Do lettura ora dell'articolo 26 sul quale è stata proposta dal senatore Romano una modifica di carattere formale:

Art. 26.

Il bilancio di previsione deve essere deliberato dal Consiglio direttivo entro il primo novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Non oltre il 15 novembre successivo, detto bilancio, corredato dalla deliberazione del Consiglio direttivo e dalla relazione del Collegio dei sindaci, deve essere rimesso per conoscenza alla Presidenza del consiglio dei ministri, al comune e alla provincia di Venezia, nonchè alla regione Veneto.

Il senatore Romano chiede che alla fine dell'articolo, alle parole: « alla regione Veneto », vengano sostituire le altre: « alla regione del Veneto ».

Suggerirei a mia volta di sostituire l'espressione: « Collegio dei sindaci », con la seguente (conforme a quella ufficiale): « collegio sindacale ».

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Metto ai voti l'articolo 26 quale risulta nel testo coordinato.

(È approvato).

Do ora lettura del testo coordinato degli articoli 27 e 27-bis, per i quali era stata formulata riserva di coordinamento nella seduta dell'8 luglio scorso:

Art. 27.

Il Presidente presenta il conto consuntivo al Consiglio direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il conto consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio direttivo entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Non oltre il 30 maggio detto conto, corredato dalla deliberazione del Consiglio direttivo e dalla relazione del Collegio sindacale, deve essere rimesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al comune e alla provincia di Venezia, nonché alla regione Veneto. La Presidenza del Consiglio dei ministri e i predetti enti possono fare osservazioni al Consiglio direttivo della Biennale.

Art. 27-bis.

La gestione finanziaria della Biennale è sottoposta al controllo della Corte dei conti, che lo esercita a norma della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Alla Corte dei conti detto bilancio è trasmesso dal Presidente dell'Ente, non oltre dieci giorni dalla sua deliberazione.

Non è consentita la gestione di fondi fuori bilancio.

R O M A N O . A proposito dell'articolo 27 è stato fatto un rilievo, e cioè che la Presidenza del Consiglio dei ministri deve poter fare osservazioni al Consiglio direttivo dell'Ente solo relativamente al bilancio consuntivo. Se non si precisa nell'articolo tale esatto intendimento, la facoltà di fare osservazioni da parte del Presidente del Consiglio dei ministri potrebbe essere interpretata in senso estensivo.

P R E S I D E N T E . L'articolo 27 si riferisce solo al conto consuntivo pertanto non possono sorgere dubbi.

R O M A N O . Se questa è l'interpretazione della Commissione, ritiro l'obiezione.

P A P A . Anche in questo articolo bisogna sostituire alle parole: « regione Veneto » le altre: « regione del Veneto ».

P R E S I D E N T E . Sta bene. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti nel suo insieme il testo coordinato dell'articolo 27:

Art. 27.

Il Presidente presenta il conto consuntivo al Consiglio direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il conto consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio direttivo entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Non oltre il 30 maggio detto conto, corredato dalla deliberazione del Consiglio direttivo e dalla relazione del Collegio sindacale, deve essere rimesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al comune e alla provincia di Venezia, nonché alla regione del Veneto. La Presidenza del Consiglio dei ministri e i predetti enti possono fare osservazioni al Consiglio direttivo della Biennale.

(*E approvato*).

Metto ai voti poi il testo coordinato dell'articolo 27-bis.

(*E approvato*).

Anche sul testo dell'articolo 28 sono da fare alcune osservazioni.

Ricordo la redazione accolta:

Art. 28.

Il servizio di cassa della Biennale è affidato all'ente che svolge il servizio di tesoreria per il comune di Venezia o ad una delle aziende di credito prescelta dal Consiglio direttivo tra quelle indicate dall'articolo 5 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933.

I mandati, per essere esigibili, devono portare congiuntamente le firme del Presidente e del Direttore amministrativo.

Ora anzitutto si tratta di « regio decreto-legge 12 marzo 1936 n. 375 e non di « regio decreto » 12 marzo 1936; inoltre, anzichè: « modificato con le leggi 7 marzo 1938, numero 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933 è più preciso usare come dizione la seguente: « convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni ».

Alla fine del secondo comma, poi sembra meglio aggiungere le seguenti parole: « della Biennale ».

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 28, nel suo insieme, nel testo coordinato:

Art. 28.

Il servizio di cassa della Biennale è affidato all'ente che svolge il servizio di tesoreria per il comune di Venezia o ad una delle aziende di credito prescelta dal Consiglio direttivo tra quelle indicate dall'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.

I mandati, per essere esigibili, devono portare congiuntamente le firme del Presidente e del Direttore amministrativo della Biennale.

(È approvato).

Anche nel testo dell'articolo 29, per precisione, credo opportuno una piccola correzione.

Il testo approvato è il seguente:

Art. 29.

La liquidazione dei diritti erariali sui proventi delle manifestazioni organizzate dall'Ente ove non sia applicabile il disposto dell'articolo 1 del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1027, viene effettuata in somma fissa secondo le norme che saranno emanate con decreto del Ministero delle finanze.

Ora, anzichè: « regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1027... » è probabilmente più precisa la seguente dizione: « regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1936, n. 1027 ».

Non facendosi osservazioni, metto ai voti nel suo insieme il testo coordinato dell'articolo:

Art. 29.

La liquidazione dei diritti erariali sui proventi delle manifestazioni organizzate dall'Ente ove non sia applicabile il disposto dell'articolo 1 del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1936, n. 1027, viene effettuata in somma fissa secondo le norme che saranno emanate con decreto del Ministro delle finanze.

(È approvato).

All'articolo 30 non vi sono modifiche da apportare. Il senatore Romano ha chiesto di parlare in merito all'articolo 31, di cui do lettura:

Art. 31.

La Biennale è esente dall'imposta di ricchezza mobile di categoria B nonchè dalla imposta sui fabbricati.

È inoltre equiparata, ai fini delle imposte dirette sugli affari, alle amministrazioni dello Stato.

ROMANO. Signor Presidente, poichè la Camera dei deputati ha già approvato il provvedimento relativo alla riforma tributaria che prevede l'abolizione dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta sui fabbricati, ritengo opportuno sostituire al primo comma dell'articolo 31 il seguente: « La Biennale è esente da ogni imposta erariale ».

PRESIDENTE. Le faccio presente che nella delega al Governo per la riforma

tributaria sono previsti, all'articolo 9, tutti i raccordi necessari in merito alle esenzioni vigenti. Questa norma, pertanto, verrebbe ad essere in ogni caso superata da questa delega.

R O M A N O . Se, per ipotesi, il Senato dovesse approvare nel testo della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla riforma tributaria, la delega potrebbe valere solo per le leggi emanate prima dell'approvazione della riforma tributaria.

P R E S I D E N T E . Con la delega è stato dato mandato al Governo di emanare norme aventi forza di legge per disciplinare tutte le esenzioni vigenti. Devo ritenere che il Governo possa includere nella legge di esenzione anche il presente provvedimento. Semmai in sede di approvazione finale del disegno di legge, che avrà luogo in Assemblea, si potrà presentare un ordine del giorno su questo punto.

R O M A N O . Quando saranno state abolite l'imposta di ricchezza mobile e l'imposta sui fabbricati, è evidente che la Biennale non sarebbe più assoggettata a nessun pagamento a tali titoli. Quello che noi vogliamo dire, invece, è che la Biennale dovrà essere esentata da qualsiasi imposta erariale, anche da quelle che eventualmente nel quadro della riforma tributaria dovessero sostituire questi tipi di imposta.

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Direi di lasciare l'articolo 31 così come è formulato.

R O M A N O . Non insisto.

P R E S I D E N T E . Agli articoli 32, 33 e 34 non vi sono modifiche da apportare. Passiamo allora alle Disposizioni transitorie e finali. Il titolo andrà modificato come segue: « Disposizioni finanziarie transitorie e finali ».

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Qualche ritocco formale, di coordinamento con la legislazione richiamata nella nor-

ma, va poi introdotto nell'articolo 34-ter.

Ricordo il testo approvato:

Art. 34-ter.

Il contributo annuo dello Stato di cui all'articolo 6, punto b), a partire dal 1971, è fissato in lire 1.000 milioni e viene iscritto in ragione di lire 250 milioni e lire 750 milioni rispettivamente nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione ed in quello del turismo e dello spettacolo.

Nel predetto contributo di lire 1.000 milioni restano assorbiti quello di lire 120 milioni previsto dall'articolo 45, lettera l), della legge 4 novembre 1965, n. 1213, quello di lire 50 milioni di cui all'articolo 36 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e quello di lire 160 milioni di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1967, n. 1081.

Con decreti del Ministro del tesoro, su proposte dei Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo, fermo restando l'importo annuo complessivo, possono operarsi variazioni compensative fra le somme stanziare negli stati di previsione della spesa dei Ministeri anzidetti.

Per maggior precisione, il secondo comma di detto articolo andrà così modificato: « Nel predetto contributo di lire 1.000 milioni restano assorbiti quello non inferiore a lire 120 milioni previsto dall'articolo 45, lettera l), della legge 4 novembre 1965, n. 1213, quello non inferiore a lire 50 milioni di cui all'articolo 36 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e quello di lire 160 milioni di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1967, n. 1081 ».

Se non si fanno osservazioni, tali ritocchi formali si intendono accolti.

Metto quindi ai voti nel suo insieme il testo coordinato dell'articolo:

Art. 34-ter.

Il contributo annuo dello Stato di cui all'articolo 6, punto b), a partire dal 1971, è fissato in lire 1.000 milioni e viene iscritto

in ragione di lire 250 milioni e lire 750 milioni rispettivamente nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione ed in quello del turismo e dello spettacolo.

Nel predetto contributo di lire 1.000 milioni restano assorbiti quello non inferiore a lire 120 milioni previsto dall'articolo 45, lettera 1), della legge 4 novembre 1965, n. 1213, quello non inferiore a lire 50 milioni di cui all'articolo 36 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e quello di lire 160 milioni di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1967, n. 1081.

Con decreti del Ministro del tesoro, su proposte dei Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo, fermo restando l'importo annuo complessivo, possono operarsi variazioni compensative fra le somme stanziare negli stati di previsione della spesa dei Ministeri anzidetti.

(È approvato).

R O M A N O . Signor Presidente, nel secondo comma dell'articolo 34-bis si dice: « Scaduto tale termine prima che siano state completate le designazioni ». Sarebbe meglio dire: « Scaduto tale termine senza che siano state completate le designazioni ».

D E Z A N , *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni così resta stabilito. Metto ai voti il testo coordinato dell'articolo.

(È approvato).

Negli articoli successivi, infine, non vi sono modifiche da apportare.

Per quanto riguarda il titolo, proporrei che il disegno di legge abbia quello del provvedimento n. 576: « Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia" ».

(Così resta stabilito).

La discussione e la votazione degli articoli dei disegni di legge nn. 22, 279, 526 e 576 sono pertanto concluse.

Non facendosi osservazioni, al senatore De Zan resta conferito il mandato di riferire all'Assemblea, per la votazione finale, sul testo unificato approvato dalla Commissione.

(Così resta stabilito).

R O M A N O . È urgente che il Senato provveda agli adempimenti conclusivi. Propongo pertanto di dare al Presidente della nostra Commissione il compito di formulare all'Assemblea, se necessario, la richiesta della relazione orale, in modo che la votazione finale in Aula possa aver luogo anche nel corso della settimana corrente.

P R E S I D E N T E . Se nessuno domanda di parlare, resta inteso che tale proposta del senatore Romano ha l'adesione di tutti i gruppi politici.

La seduta termina alle ore 20,20.